



## La gestione dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) : classificazione, raccolta e recupero

**Avv. Emma Schembari**

**Aula Magna Palazzo Moncada  
Consorzio Universitario**

**Caltanissetta, 17 dicembre 2011 ore 8:30**

## GESTIONE DEI RAEE: perché parlarne

- I rifiuti elettrici ed elettronici rappresentano il flusso di rifiuti in maggiore aumento nell'UE, **con 8,3-9,1 milioni di tonnellate prodotti nel 2005; nel 2020 questi rifiuti dovrebbero raggiungere i 12,3 milioni di tonnellate** (COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - SEC(2008) 2934).
- Secondo le indicazioni disponibili, più dell'85% dei RAEE è destinato alla raccolta differenziata.
- oltre il 55-60% dei RAEE sono rifiuti pericolosi;
- Una parte consistente dei RAEE destinati alla raccolta differenziata, non risultano dai dati ufficiali, sono trattati nell'UE senza la dovuta attenzione per l'ambiente oppure sono spediti illegalmente nei paesi in via di sviluppo, dove i pezzi in metallo di valore sono riciclati
- L'ultimo Rapporto Annuale Centro di Coordinamento RAEE sul sistema di ritiro e trattamento dei RAEE in Italia (2010) attesta la raccolta pro-capite in Sicilia sui 2,2 kg/ab., ancora molto al di sotto della media nazionale, ma comunque in ripresa (del 169%) rispetto ai 0,8 kg/ab. del 2009.

## GESTIONE DEI RAEE: perché parlarne

### Novità

La normativa sulla gestione dei RAEE :

- realizza il principio “chi inquina paga” e lo integra con quello della “responsabilità estesa e condivisa”;
- prima vera esperienza in Italia relativa all’attivazione di un sistema di oneri e responsabilità in capo ai Produttori (in questo caso di AEE);

### Responsabilità

- nuove “regole” e responsabilità che si inseriscono nel processo di gestione integrata dei rifiuti (in questo caso dei RAEE), coinvolgendo:

Produttori di AEE → Comuni/Gestori dei servizi di raccolta → Distributori, installatori, centri di assistenza di AEE → Consumatori → impianti di gestione (recupero o smaltimento)

### Sostenibilità ambientale

- le componenti più pericolose contenute (Cfc/Hcfc-Pb-Cd-Hg-ecc.) possono danneggiare gravemente l’ambiente e la salute dell’uomo;
- la corretta gestione dei RAEE, dal consumatore all’impianto di trattamento, risponde ai **principi di tutela e salvaguardia dell’ambiente, risparmio delle risorse naturali/recupero delle materie prime, risparmio energetico, riduzione della quantità di rifiuti da avviare a smaltimento.**

## Quadro Normativo

**Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151** *"Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*

**Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185** *Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.*

**Decreto Ministeriale 8 marzo 2010, n. 65** *Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica*

<b>Obbligo di raccolta separata dei RAEE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comuni / Soggetti delegati (RAEE domestici)</li> <li>▪ Produttori (RAEE professionali)</li> </ul>
<b>Obbligo di ritiro gratuito dei RAEE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distributori (1:1 per tipo e funzioni equivalenti)</li> <li>▪ Comuni (da detentori finali e distributori)</li> <li>▪ Produttori (RAEE professionali)</li> </ul>
<b>Obbligo di ritiro e avvio a trattamento dei RAEE raccolti</b>	Produttori
<b>Obbligo istituzione di sistemi di trattamento e recupero dei RAEE</b>	Produttori
<b>Obbligo iscrizione al Registro e di comunicazione annuale</b>	Produttori
<b>Obbligo di informazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comuni / Soggetti gestori pubblici (agli utenti del servizio)</li> <li>▪ Produttori (ai consumatori, ai centri di reimpiego, trattamento e</li> </ul>

## **Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151**

### **DEFINIZIONI**

#### **AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**

Apparecchiature che dipendono da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A del D.Lgsl.151/ 2005 progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua

#### **RAEE- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

Apparecchiature che sono considerate rifiuti ai sensi dell'art. 183 del dlgs. 152/2006 e s.m. , inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e di materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

## Esclusioni dalla direttiva RAEE

- installazioni fisse, ovvero la combinazione di più apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti, come unità interne/esterne, assemblate o montate da un installatore/assemblatore per svolgere un compito specifico ma non intese per essere immesse sul mercato come singola unità funzionale o commerciale.

Sono quindi da escludere, a titolo puramente esemplificativo:

- Inverter, PLC, interruttori di sicurezza, pannelli di controllo
- Cabine climatizzate, celle climatizzate, stanze climatizzate
- Saldatrici industriali, fresatrici industriali
- Espositori (banconi) refrigeranti collegati a gruppo refrigerante remoto
- Impianti per il controllo dei carichi elettrici, quadri elettrici, gruppi di continuità  
UPS
- Sistemi automatici di apertura, sicurezza, controllo e conteggio delle porte
- Trasformatori, caricabatteria e alimentatori se venduti indipendentemente dall'apparecchiatura
- Pannelli di controllo per robot industriali o altri macchinari industriali
- Contatori elettrici industriali, residenziali per voltaggi superiori a 1000 V c.c. o 1500 V c.a.
- Autoradio

# Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

## DEFINIZIONI

### **RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**

Si suddividono in due gruppi:

RAEE domestici

RAEE professionali

#### **RAEE domestici**

RAEE provenienti dai nuclei domestici **oppure** RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

#### **RAEE professionali**

RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti dai nuclei domestici.

# Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

## DEFINIZIONI

### RAEE storici

RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005

### RAEE nuovi

RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005

## APPARECCHI LUMINOSI

Gli apparecchi luminosi giunti a fine vita vengono sempre inquadrati come **RAEE domestici** indipendentemente dalla loro provenienza.

Sono oggetto della normativa RAEE le seguenti tipologie di prodotti:

- i tubi fluorescenti lineari e non;
- le lampade fluorescenti compatte non integrate;
- le lampade fluorescenti compatte integrate a risparmio di energia;
- le lampade a scarica ad alta intensità, ad alta e a bassa pressione


# RAGRUPPAMENTI – Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

R1 – freddo e clima      R2 – grandi bianchi      R3 – tv e monitor


R4 – PED CE ICT PED, CE, ICT, apparecchi illuminanti e altro

R5 – sorgenti luminose


R1 APPARECCHIATURE REFRIGERANTI



R2 GRANDI BIANCHI




R3 TV E MONITOR



R4 PED CE ICT APPARECCHI ILLUMINANTI E ALTRO



R5 SORGENTI LUMINOSE



## **CLASSIFICAZIONE CER**

### **All. 6 Dlgs 152/2006**

16 02 apparecchiature elettriche ed elettroniche

- 16 02 11 \* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12 \* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13 \* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15 \* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

## **CLASSIFICAZIONE**

### **All. 6 Dlgs 152/2006**

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 21 \* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 \* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 35 \* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (1)

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

(1) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc."

## **Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151**

### **DEFINIZIONI**

#### **Produttore AEE**

Chiunque a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata :

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del reale produttore;
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione;
- chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazioni: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori (ARTT. 4/14/13)

#### **Distributore AEE**

Soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore e ritira gratuitamente l'apparecchiatura che viene sostituita.

## Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

### OBBLIGHI

- ❑ è attribuito ai **Produttori e/ Importatori** di AEE **l'onere finanziario di gestire un sistema integrato per il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei RAEE**. Ciascun produttore è chiamato a farsi carico di una quota di RAEE pari alla sua quota di mercato;
- ❑ spetta alla **Distribuzione** il compito di **organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori al momento del nuovo acquisto** di un'analogia AEE;
- ❑ a carico degli **Enti Locali** **mettere a disposizione dell'utenza domestica e della Distribuzione Centri di Raccolta idonei per il conferimento dei RAEE**;
- ❑ è in capo ai **Consumatori** **l'obbligo di conferimento dei RAEE nei Centri di Raccolta oppure la loro consegna ai Distributori** all'atto di un nuovo acquisto

## Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

### OBBLIGHI : SCHEMA

<b>Obbligo di raccolta separata dei RAEE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comuni / Soggetti delegati (RAEE domestici)</li> <li>▪ Produttori (RAEE professionali)</li> </ul>
<b>Obbligo di ritiro gratuito dei RAEE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distributori (1:1 per tipo e funzioni equivalenti)</li> <li>▪ Comuni (da detentori finali e distributori)</li> <li>▪ Produttori (RAEE professionali)</li> </ul>
<b>Obbligo di ritiro e avvio a trattamento dei RAEE raccolti</b>	Produttori
<b>Obbligo istituzione di sistemi di trattamento e recupero dei RAEE</b>	Produttori
<b>Obbligo iscrizione al Registro e di comunicazione annuale</b>	Produttori
<b>Obbligo di informazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Comuni / Soggetti gestori pubblici (agli utenti del servizio)</li> <li>▪ Produttori (ai consumatori, ai centri di reimpiego, trattamento e riciclaggio)</li> </ul>

## Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 ONERI DEI PRODUTTORI AEE

- ❖ Il finanziamento delle operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE dai centri di raccolta comunali
- ❖ Il finanziamento delle operazioni di trattamento e di recupero.

Gli oneri sono ripartiti tra i produttori in proporzione alla rispettiva quota di mercato.

La quota è calcolata sul quantitativo di AEE immesse sul mercato.

I produttori POSSONO adempiere al disposto normativo aderendo a Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE che agiscono per loro conto.

Tutti i Sistemi Collettivi rientrano nel **Centro di Coordinamento RAEE (CdC)**, che ha il compito di coordinare l'operatività di tutto il sistema.

## Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65

### CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE


Comuni assolvono all'obbligo di assicurare l'ottimale funzionamento d ei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE istituendo e gestendo centri di raccolta comunali adeguati per numero e ubicazione sul territorio.

I centri di raccolta devono:

- ✓ assicurare il conferimento gratuito dei RAEE prodotti nel loro territorio da parte dei detentori finali e dei distributori
- ✓ devono rispondere a precisi requisiti tecnico-organizzativi definiti dall'Allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
- ✓ il soggetto che **gestisce** (comune o concessionario) il centro di raccolta, deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006 nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani".




# FLUSSI RACCOLTA DOMESTICI





# FLUSSI RACCOLTA PROFESSIONALI




## **Decreto Ministeriale 25 settembre 2007 n.185**

**REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI di AEE**, che ha il compito di calcolare le quote di mercato di ciascun Produttore / Sistema Collettivo, per quanto riguarda i RAEE storici provenienti dai nuclei domestici; tutti i Produttori sono obbligati ad iscriversi al Registro e ad inviare periodicamente i dati relativi alle quantità di AEE immesse sul mercato;

**CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE** è l'organismo finanziato e gestito dai Produttori che deve coordinare e regolare le attività di competenza dei Sistemi Collettivi.

**COMITATO DI INDIRIZZO SULLA GESTIONE DEI RAEE**, che svolge attività di supporto al Comitato di Vigilanza e Controllo, l'organismo di vertice dell'intero sistema RAEE previsto dal D. Lgs. 151/2005.

## Centro di Coordinamento RAEE: ruolo e compiti (2)



Il CdC RAEE garantisce un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale ed evita che i Sistemi Collettivi si concentrino solo su aree geografiche "comode".

Il CdC RAEE definisce come devono essere assegnati i Centri di Raccolta tra i diversi Sistemi Collettivi, affinché ciascuno possa trattare la propria quota di RAEE in condizioni operative analoghe a quelle degli altri Sistemi Collettivi, assicura la tempestiva raccolta delle richieste di ritiro da parte dei Centri di Raccolta e lo smistamento al Sistema Collettivo assegnatario e assicura inoltre il monitoraggio dei flussi di RAEE.

## I Sistemi Collettivi ( 2)


Sistemi Collettivi nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs 151 del 2005 per la gestione dei RAEE hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale.

I Sistemi Collettivi attualmente attivi in Italia nel settore dei RAEE domestici sono 15 alcuni dei quali specializzati su singoli Raggruppamenti altri invece si occupano di gestire più categorie di prodotto (Sistemi Collettivi Multifiliera) e sono i seguenti:

- |               |             |                |
|---------------|-------------|----------------|
| 1. APIRAEE    | 6. ECOEM    | 11. ECOSOL     |
| 2. CCR REWEEE | 7. ECOLAMP  | 12. ERP ITALIA |
| 3. DATASERV   | 8. ECOLIGHT | 13. RAECYCLE   |
| 4. ECODOM     | 9. ECOPEDE  | 14. REMEDIA    |
| 5. ECOELIT    | 10. ECOR'IT | 15. RIDOMUS    |

Il Centro di Coordinamento RAEE è aperto a tutti i Sistemi Collettivi dei produttori che, al fine di adempiere alla normativa, hanno l'obbligo di iscrizione.

# Sistema RAEE



**Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l'obbligo di ritiro in modalità "1 contro 1"** (D.Lgs. 151/2005 art 6, c.1 lett. b) **introduce modalità semplificate di gestione dei RAEE domestici da parte della Distribuzione** (*in assenza delle quali la ditta avrebbe dovuto essere autorizzata e/o essere iscritta all'Albo gestori rifiuti*).

**Dal 18 giugno 2010, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico,**

- **i distributori,**
- **gli installatori,**
- **i centri di assistenza tecnica**

**hanno l'obbligo di ritirare gratis, presso il punto vendita o presso il domicilio del cliente, l'apparecchiatura equivalente (= con funzione analoga).**

**NB: le apparecchiature ritirate dalla distribuzione in modalità "1 contro 1" sono considerate rifiuti (cioè **RAEE, non apparecchi usati**)**

## Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l'obbligo di ritiro in modalità "1 contro 1"


### La Distribuzione deve:

- I. **informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro, anche mediante avvisi presso il punto vendita;
- II. essere autorizzati (→ comunicazione all'Albo gestori, comprensiva di trasportatori e LdR);
- III. **se l'apparecchio ritirato non può essere reimpiegato, deve essere trasportato presso il CdR del Comune in cui ha sede il distributore (o presso CdR di Comuni convenzionati)** (condizioni: i mezzi di trasporto non possono superare 3.500 kg di portata e 6.000 kg di massa complessiva);
- IV. il distributore deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che i RAEE ritirati giungano al CdR nello stesso stato in cui erano stati conferiti, garantendone l'**integrità**  
→ sono **vietati disassemblaggio, sottrazione di componenti e miscelazione** (= attività di gestione rifiuti non autorizzate);
- V. i **RAEE pericolosi** depositati presso il luogo di raggruppamento (LdR) devono essere **separati** dagli altri ( non vi è obbligo di raccolta nei 5 raggruppamenti);
- VI. **limite la durata** presso un altro idoneo "luogo di raggruppamento" (LdR) indicato in sede di iscrizione all'Albo: **massimo 1 mese e fino a 3.500 kg (in totale)**.

**Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l'obbligo di ritiro in modalità "1 contro 1"**

**Il Distributore può rifiutare il ritiro gratuito solo se:**

- **vi è un effettivo rischio di contaminazione** del personale incaricato;
- l'apparecchio da ritirare è privo dei suoi **componenti essenziali** o **contiene rifiuti diversi dai RAEE.**



**In questi casi lo smaltimento del RAEE è a carico del detentore, che deve conferirlo ad un operatore autorizzato**

**Se il distributore non può consegnare il RAEE ritirato al CdR del suo Comune?**

il fatto che il Centro di Raccolta comunale non accetti RAEE domestici conferiti dal commerciante non si configura come una causa di forza maggiore.

→ **Il commerciante dovrà comunque ritirare e recarsi presso un altro CdR (anche se più lontano o non comunale), perché i problemi dei Centri di Raccolta non possono sopprimere il diritto del cittadino di vedere ritirato il RAEE consegnato.**

**SANZIONI:** in caso di mancato ritiro o ritiro a titolo oneroso del RAEE è prevista una **sanzione amministrativa** da € 150 a € 400 a pezzo (art. 16, c. 1 D.Lgs. 151/2005)

## **Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l'obbligo di ritiro in modalità "1 contro 1"**

Mentre presso il punto vendita o il LdR dei distributori il DM 65 non prevede obbligo di suddivisione nei 5 Raggruppamenti, ma solo di separazione dei RAEE pericolosi (oltre che di rispetto delle prescrizioni del Regolamento), **all'atto del conferimento al CdR i distributori devono garantire la consegna dei RAEE suddivisi nei 5 Raggruppamenti** previsti dal DM 185/2007 (*punto 7 Protocollo d'Intesa ANCI - CdC - Distribuzione*).

### I soggetti conferenti devono inoltre:

- provvedere in maniera ordinata alla **separazione e al deposito dei RAEE** negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo Raggruppamento) sulla base di quanto indicato dal Soggetto Gestore del CdR, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR;
- **salvaguardare l'integrità** dei RAEE;
- **attestare la provenienza domestica** dei RAEE (mediante l'Allegato II del DM 65 dell'8 marzo 2010 e l'indicazione del codice **CER serie 20**).

## **Il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, ha reso operativo l'obbligo di ritiro in modalità "1 contro 1"**

### **Documentazione**

Alla consegna del carico il responsabile/addetto del CdR deve controfirmare il DDT semplificato (l'**Allegato II** del DM 65/10), compilato dal distributore in **3 copie**.

- **1 copia del documento resta al CdR** (conservazione per 3 anni);
- **altre due copie vanno consegnate al trasportatore;**
  - una copia va al distributore (se diverso dal trasportatore), che la conserva presso il punto vendita o LdR; se i RAEE provengono da un LdR utilizzato da più distributori, ogni distributore conferente al LdR dovrà ricevere una fotocopia dell'Allegato II.

### **RAEE provenienti da ritiro a domicilio:**

sul documento di trasporto devono risultare anche nominativo, indirizzo e firma del cliente; oppure compariranno solo dati e firme relativi al distributore / installatore / gestore centro ass. tecnica, nonché (solo nel caso di RAEE provenienti dalla distribuzione) dell'eventuale trasportatore e dell'eventuale LdR

Ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i., per i rifiuti in entrata provenienti da utenze non domestiche (quindi inclusi i RAEE conferiti dai distributori) presso il CdR deve essere compilato (eventualmente su supporto informatico) uno **schedario numerato progressivamente**, conforme al modello di cui all'Allegato IA del DM stesso.

Anche in questo modello (firmato dall'addetto del CdR) andranno riportati:

- ✓ dati del CdR
- ✓ tipologia rifiuto e CER
- ✓ Azienda che conferisce, partita IVA e targa del mezzo
- ✓ quantitativo (anche stimato, in assenza di pesatura)

**Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65**  
**DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E**  
**RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI**

**CONDIZIONI TRASPORTO RAEE**

Il trasporto può avvenire per un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg.

**CARATTERISTICHE RAGGRUPPAMENTO RAEE**

Il raggruppamento RAEE deve avvenire presso il punto di vendita.

I distributori o gli installatori o i gestori dei centri di assistenza tecnica con attività di commercio AEE, possono effettuare il raggruppamento anche presso altro luogo che però deve essere dichiarato al momento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I RAEE devono essere trasportati ai centri comunali (RAEE domestici) o agli impianti autorizzati (RAEE professionali) con **cadenza mensile** e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga **complessivamente i 3500 Kg.**

**Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65**  
**DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO E**  
**RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E PROFESSIONALI**

**II RAGGRUPPAMENTO** deve avvenire in luogo:

- a) idoneo;
- b) non accessibile a terzi;
- c) pavimentato;

Inoltre i RAEE devono essere:

- d) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- e) raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi;
- f) mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati senza manometterli.

Non è consentito togliere e/o smontare parte della apparecchiature.

E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

**Decreto legislativo 8 marzo 2010 n. 65**  
**ESCLUSIONE DA OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI**  
**RIFIUTI**

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD.

Gli schedari utilizzati per l'annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i registri di carico e scarico dei rifiuti ed il documento di trasporto specifico per i RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti.

# SANZIONI

## **Omesso ritiro uno a uno art. 16 Dlgs.151/2005**

Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell'acquisto di un AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

## **Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori art. 256 Dlgs.152/2006**

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

## **Iscrizione al trasporto RAEE art. 256 Dlgs.152/2006**

In caso di mancanza della prescritta autorizzazione al trasporto prevede:

- a) pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi cui consegue obbligatoriamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto;
- b) pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600 euro a 26000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi cui consegue obbligatoriamente il sequestro del mezzo con cui è stato effettuato il trasporto.

# COSTI

- € 50,00 diritti di iscrizione annuale versati a favore della sezione dell'albo gestori ambientali c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti dovranno essere rinnovati entro il 30 Aprile di ogni anno
- € 10,00 diritti di segreteria versati a favore della sezione dell'albo gestori ambientali c/o la quale ci si iscrive. Tali diritti vanno nuovamente versati nel caso in cui ci saranno variazioni da comunicare (ad esempio variazione targa del mezzo adoperato)
- € 168,00 tassa di concessione governativa.  
Tale tassa a seconda della sezione dell'albo presso la quale ci si iscrive può essere richiesta al momento della presentazione della documentazione o all'atto dell'emissione del provvedimento
- 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 fogli presentati

## Lo stato dell'arte della gestione dei RAEE e dei Centri di Raccolta Comunali in Sicilia



Anno	CdR iscritti	Comuni conferenti	Pop. servita	Totale raccolta (t)	Kg/ab
2008	28	78	1.288.172	629	0,129
2009	47	243	3.357.952	4.112,75	0,82
2010	66	263	3.985.179	11.083,63	2,2

Grazie all'incremento della popolazione servita (Comuni conferenti) e soprattutto al **maggior numero di Centri di Raccolta iscritti**, dal 2008 la raccolta dei RAEE è cresciuta rapidamente

**11.084** tonnellate di RAEE raccolte in **66**  
CdR

**2,2** kg procapite

**+ 169%** rispetto al 2010 (+ 6.970 t)




<b>2010</b>	
Kg / ab Mezzogiorno:	<b>2,95</b>
Kg / ab Italia:	<b>4,07</b>
var. raccolta Italia:	<b>+ 27%</b>
var. raccolta Mezzogiorno:	<b>+ 50%</b>

La Sicilia è la regione che nel 2010, a livello nazionale, ha registrato il maggior incremento della raccolta in termini % rispetto all'anno precedente



Provincia	Pop. residente	Totale Comuni	Kg raccolti	Kg / abitante	CdR iscritti	Comuni con CdR	%	Comuni conferenti	%
Agrigento	454.002	43	623.910	1,37	14	14	32,6%	43	100%
Caltanissetta	271.729	22	249.620	0,92	5	5	22,7%	6	27%
Catania	1.090.101	58	1.536.326	1,41	6	6	10,3%	32	55%
Enna	172.485	20	185.650	1,08	2	2	10,0%	8	40%
Messina	653.737	108	1.415.020	2,16	8	7	6,5%	71	66%
Palermo	1.249.577	82	4.577.359	3,66	8	8	9,8%	54	66%
Ragusa	318.549	12	667.910	2,10	5	5	41,7%	5	42%
Siracusa	404.271	21	580.598	1,44	6	5	23,8%	8	38%
Trapani	436.624	24	1.492.400	3,42	11	9	37,5%	29	121%
<b>TOT. SICILIA</b>	<b>5.051.075</b>	<b>390</b>	<b>11.328.793</b>	<b>2,24</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>15,6%</b>	<b>256</b>	<b>65,6%</b>

Nel periodo gennaio-settembre 2011, in Sicilia sono state raccolte **11.328,8** tonnellate di RAEE

pari in media a **2,24** kg / ab. (+ **57,1%** rispetto allo stesso mese del 2010)




L'incremento della raccolta registrato in Sicilia è superiore al dato medio nazionale e del Mezzogiorno e a quella nazionale




Nella raccolta 2011 si **accentua il peso dei grandi elettrodomestici (R1 – R2).**

Rispetto alla media del Paese è minore il contributo alla raccolta di R3 e R4.

Quasi nulla la raccolta di R5



**Raccolta gennaio-settembre 2011: % di crescita rispetto allo stesso periodo del 2010**



La raccolta è in crescita su tutto il territorio, salvo che in prov. di **Agrigento**; straordinaria crescita della raccolta nelle province di **Siracusa, Enna e Catania**



**Grazie dell'attenzione**

